

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2461

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANTEZZA, IORI, ALBANELLA, AMODDIO, ARLOTTI, D'INCECCO,
GIULIETTI, MORANI, PATRIARCA, SBROLLINI, VENITTELLI**

Istituzione del tribunale per la persona e le relazioni familiari nonché delega al Governo per l'organizzazione dei relativi uffici

Presentata il 17 giugno 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il sistema giuridico italiano delle relazioni familiari non risponde più alla domanda di giustizia che una società complessa e profondamente mutata dai tempi della « grande riforma » (legge 19 maggio 1975, n. 151) richiede: non è solo la crisi del mono-modello familiare coniugale stabile, non è solo l'affermarsi della società « liquida », non è solo l'evolversi in senso multietnico della società civile. È soprattutto il fatto che di fronte allo sgretolarsi delle relazioni familiari — portato di questi e di altri fattori — emerge la necessità della tutela dei diritti dei soggetti vulnerabili, in sintonia con l'evolversi del pensiero giuridico europeo che pone i diritti fondamentali delle

persone al centro del sistema. Negli ultimi anni si sono susseguiti interventi riformatori che hanno risolto aporie, incongruenze, ritardi: da ultimo si richiama la legge 10 dicembre 2012, n. 219, che ha finalmente attuato l'unicità dello *status filiationis*, indipendentemente dal rapporto matrimoniale o no dei genitori, portando così ad attuazione il dettato dell'articolo 30, terzo comma, della Costituzione.

Tuttavia permangono gravi criticità nell'attuazione della tutela giurisdizionale dei diritti delle persone nelle relazioni familiari. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato recentemente l'Italia rilevando che uno Stato deve darsi un'arsenale giuridico adeguato all'effettiva

tutela delle persone nelle relazioni familiari (Corte europea dei diritti dell'uomo, Lombardo contro Italia, 29 gennaio 2013).

1) La giurisdizione che riguarda le persone, in particolare quelle di età minore, e le loro relazioni familiari soffre infatti di inadeguatezza:

a) sul piano ordinamentale, per il frazionamento della competenza tra giudici diversi, di diversa composizione e con diversi profili di specializzazione, nonché tra tribunale ordinario, sia in composizione collegiale sia in composizione monocratica (giudice tutelare), e tribunale per i minorenni. L'incoerente frantumazione di competenze comporta troppo frequentemente l'accavallarsi di interventi giurisdizionali sulle stesse situazioni personali e familiari, che determinano inadeguata tutela e dispendio inutile di risorse umane ed economiche; la legge n. 219 del 2012 è stata certamente un passo avanti nella concentrazione delle tutele. Essa infatti, riformulando l'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 318 del 1942, che regolamenta le competenze del tribunale per i minorenni, ha concentrato davanti al giudice ordinario vari procedimenti. Tuttavia si tratta di una soluzione che, risolvendo i problemi dell'unicità del giudice in caso di procedimenti relativi alla crisi della coppia genitoriale (separazione, divorzio, nullità del matrimonio ma anche procedimenti per l'affidamento e il mantenimento dei figli dei genitori non coniugati, e relative modifiche) nello spostare anche la competenza dei procedimenti *de potestate* quando i primi sono in corso tra le stesse parti, ha portato ancora più in emersione la necessità di una riforma di sistema che unifichi le competenze in materia minorile davanti a un unico giudice specializzato;

b) sul piano processuale, del rito, delle regole dei procedimenti civili, molteplici, incoerenti e lacunose che ingenerano nell'utenza disorientamento e comportano *deficit* di tutela;

c) inoltre difetta quasi totalmente la disciplina sia dell'esecuzione sia delle mo-

dalità alternative di definizione delle controversie, dalla mediazione familiare — alla quale si ritrova solo un cenno nell'articolo 155-*sexies* del codice civile e che deve essere completamente normata — alla mediazione penale, che è ancora ignota anche sul piano legislativo oltre che scarsamente diffusa nelle prassi.

2) Necessità di riforma ordinamentale e caratteristiche della giurisdizione che riguarda persone di età minore.

È quindi necessaria una riorganizzazione complessiva, sistematica e coerente che ponga la persona, soprattutto se soggetto vulnerabile e quindi, certamente, se di età minore (ma anche gli altri soggetti vulnerabili quali quelli della terza o quarta età, le donne e i cittadini di Paesi terzi, secondo il principio di inclusione e di non discriminazione), al centro del sistema delle relazioni familiari su tutti i piani (ordinamentale, processuale oltre che sostanziale e di *welfare* e di previsione di adeguati strumenti normativi per la definizione alternativa delle controversie), che tenga presenti le peculiari caratteristiche della giurisdizione che riguarda le persone di età minore; caratteristiche che necessariamente sono condizionanti la stessa formazione dell'organo giudicante.

Infatti, sia in un'interpretazione costituzionalmente orientata (articoli 2, 3, 30, 31 e 32 della Costituzione), sia per indicazioni del diritto convenzionale, sia per indicazioni del diritto e degli organismi europei e della giurisprudenza delle Corti europee, la caratteristica fondamentale della giurisdizione che riguarda le persone di età minore è che l'interesse della persona di età minore costituisce criterio preminente di giudizio (articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, ratificata ai sensi della legge 20 novembre 1991, n. 176, e articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea). Con il Trattato di Lisbona, firmato in data 13 dicembre 2007, ratificato ai sensi della legge 2 agosto 2008, n. 130, che ha modificato il Trattato sull'Unione europea, si riconosce alla citata Carta lo stesso valore giuridico dei trattati. Tale preminenza può essere definita, sulla base

della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, come la necessità per il giudice di assicurarle le migliori condizioni possibili di sviluppo psico-fisico. Il sistema giudiziario deve attuare con priorità assoluta tale tutela, che deve anche eventualmente prevalere su quella di diritti di altri soggetti.

Ciò nel concreto caratterizza sia il settore civile sia il settore penale:

la giurisdizione civile che riguarda le persone di età minore e le loro relazioni familiari non è (solo) giurisdizione di torti e ragioni, ma mira alla ricostruzione (anche giuridica) delle relazioni familiari su diversi assetti in funzione della tutela delle migliori condizioni di sviluppo psico-fisico possibili delle persone di età minore che vi sono coinvolte;

la giurisdizione penale mira al pieno recupero del minore che ha deviato e, quindi, alla sua piena (ri)educazione e riabilitazione, con ricorso a strumenti alternativi a quelli punitivi che costituiscono solo lo strumento residuale e, comunque, meramente strumentale ai fini (ri)educativi e (ri)abilitativi.

3) Le indicazioni europee di riforma della giustizia che riguarda le persone, in specie di età minore, e le loro relazioni familiari.

Data la centralità del criterio dell'interesse della persona minore di età che caratterizza la giurisdizione che riguarda i suoi diritti, le linee direttrici della riforma sono individuate da fonti europee, oltre che dal diritto convenzionale (con particolare riferimento anche alla Convenzione per l'esercizio dei diritti dei fanciulli fatta a Strasburgo, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77):

a) la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che costituisce fonte sub costituzionale, parametro di costituzionalità della legge ordinaria e diritto europeo (articolo 6 del Trattato sull'Unione europea);

b) le *Guidelines on children friendly justice* (17 novembre 2010) del Consiglio

d'Europa, che hanno lo scopo e l'intento di indicare i principi in materia di giustizia che riguardano le persone minori di età; in particolare « hanno a che fare con il posto e il ruolo, così come il punto di vista, i diritti e i bisogni delle persone minori di età in procedimenti giudiziari e in quelli alternativi » (*Guidelines*, I);

c) *An EU Agenda for the Rights of the Child* (15 febbraio 2011) della Commissione europea. La Commissione pone la promozione delle linee guida e il loro recepimento in futuri strumenti giuridici degli Stati membri come concreto obiettivo dell'Unione europea. Afferma infatti che promozione e tutela dei diritti della persona minore di età sono uno degli obiettivi dell'Unione europea, rafforzato dal Trattato di Lisbona. Ne deriva che la prospettiva dei diritti delle persone minori di età deve fare parte integrante di tutte le misure dell'Unione che le riguardano. Il documento indica alcune azioni concrete tra le quali:

1) la costruzione di un sistema europeo di *Child Friendly Justice* che non può prescindere dal diritto dei minori ad avere accesso alla giustizia e a partecipare a tutti i procedimenti ribadendo che il diritto dei minori ad avere accesso alla giustizia e a partecipare a tutti i procedimenti ribadendo che il diritto all'informazione è parte integrante del diritto di partecipazione;

2) le azioni europee per proteggere le persone minori di età in situazione di particolare vulnerabilità individuando, oltre alle tradizionali aree (minori a rischio di povertà, vittime di abuso e traffico sessuale, appartenenti a gruppi nomadi, dispersi, soggetti a bullismo), anche nuove aree quali quella dei minori esposti a spazio digitale anche per le dipendenze che ciò può comportare;

3) la protezione delle persone minori di età anche al di fuori dello spazio europeo (bambini soldato, bambini oggetto di traffico sessuale).

Sulla base delle indicazioni europee e dei principi fondamentali del nostro si-

stema giuridico caratterizzato dal multilivello delle fonti, sono stati individuati i criteri della presente proposta di legge perché l'Italia non rimanga estranea al percorso europeo di modernizzazione del sistema di tutela dei diritti fondamentali delle persone, in particolare di età minore.

4) Le caratteristiche necessarie del giudice unico.

È necessario quindi un « giudice unico » che risponda alle caratteristiche già individuate a livello europeo, che costituisce indicazione ineludibile: il giudice deve essere specializzato, nel senso specificato dalle linee guida del Consiglio d'Europa:

a) la specializzazione deve essere effettiva con un necessario approccio multidisciplinare; ne consegue la necessaria esclusività delle competenze in materia di famiglia e minorile;

b) la specializzazione implica formazione necessaria, permanente e continua dei magistrati e di tutti gli operatori del settore (servizi, avvocati, tutori, curatori) ai fini dell'acquisizione degli strumenti atti all'individuazione nei diversi procedimenti del miglior interesse del minore.

5) I riflessi della specializzazione sulla composizione del collegio giudicante. I giudici esperti (magistrati onorari): funzioni e preparazione.

La specializzazione del giudice è necessaria e si riflette nella particolare formazione, anche multidisciplinare di coloro che ne fanno parte e nell'esclusività delle competenze in materia di tutela della persona, in specie minore di età, e delle relazioni familiari.

Non costituisce invece elemento necessario la composizione mista, con magistrati togati e giudici onorari esperti dell'organo giudicante in ogni procedimento. L'integrazione di componenti privati esperti in saperi diversi costituisce una ricchezza dell'esperienza dei tribunali per i minorenni da preservare per la miglior attuazione dell'interesse del minore, emendando però i difetti del sistema. È necessario quindi:

a) prevedere che i giudici-esperti abbiano un'adeguata preparazione giuridica;

b) individuarne le competenze;

c) limitare l'integrazione del collegio alle materie nelle quali, in relazione al bene giuridico protetto, sia necessaria in ragione della tutela rafforzata che i diritti delle persone di età minore devono ricevere. Si è quindi distinta:

c1) un'integrazione necessaria del collegio con esperti. L'integrazione del collegio con soggetti portatori di « saperi altri », denominati nella presente proposta di legge « giudici esperti », è ritenuta necessaria in alcuni procedimenti, nei quali l'individuazione nel caso concreto del miglior interesse del minore presuppone la conoscenza e l'approfondimento di saperi altri rispetto a quelli giuridici: pedagogia, psicologia, neuropsichiatria infantile. Tali procedimenti sono stati individuati nella tabella A cui rinvia l'articolo 13 e sono, ad esempio quelli di adottabilità, di adozione o relativi alla cosiddetta « area del pregiudizio » e cioè i procedimenti *de potestate* che riguardano la tutela del figlio minore dall'esercizio disfunzionale della responsabilità genitoriale da parte di chi ne è titolare. Sono stati individuati inoltre nella tabella B anche i procedimenti per i quali non vi sia di per sé necessità dell'integrazione del collegio con i giudici esperti, salvo che non riguardino anche figli minorenni (ad esempio intervento del giudice nello stabilire l'indirizzo della vita familiare: articolo 145 del codice civile). Vi sono inoltre i procedimenti penali che riguardano i minori autori di reato;

c2) il collegio giudicante sarà invece composto solo da giudici togati nei procedimenti previsti nella Tabella C e cioè in tutti quei procedimenti nei quali non vi sia necessità di integrazione del collegio con saperi diversi perché non riguardano la tutela dal pregiudizio del figlio minore, salvo che ciò non si verifichi per i procedimenti individuati nella tabella B nonché in ogni altro procedimento nel quale l'integrazione del collegio non sia stata espressamente prevista per legge.

È tuttavia in ogni caso opportuno limitare la funzione dei giudici-esperti: una

delle critiche del mondo forense e dell'utenza ai tribunali per i minorenni è il fatto che gli attuali magistrati onorari siano delegati alla trattazione e all'istruttoria di procedimenti. Si è ritenuto invece che possano coadiuvare il giudice togato nell'espletamento di singole e specifiche attività o funzioni istruttorie corrispondenti alle loro competenze ed essere delegati all'audizione del minorenne. Si è ritenuto inoltre che la loro preparazione debba essere valutata anche su elementi di diritto (sia processuale sia sostanziale) perché non si può assolvere una funzione giurisdizionale nell'assenza di tali competenze. Ne consegue che tale competenza giuridica diviene elemento necessario di preparazione, valutazione e formazione permanente.

6) La necessaria prossimità del giudice unico specializzato.

Il giudice unico specializzato deve avere caratteristiche di prossimità, per il necessario contatto con i servizi territoriali e con gli organismi di *welfare* per il sostegno e il rafforzamento delle competenze personali e genitoriali; è necessario individuare criteri compatibili con l'utenza e con la sostenibilità della relativa spesa e a tale fine è stata prevista una delega al Governo perché individui le sedi del giudice unico secondo i criteri di equa distribuzione del carico di lavoro e di adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, tenuto conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti nonché del carico di lavoro stimato in ogni circondario o in ogni gruppo di circondari.

7) La necessaria concentrazione nel giudice unico specializzato anche delle competenze nel penale minorile.

Il giudice unico specializzato per la persona e le relazioni familiari deve mantenere le competenze nel penale minorile, dato che le problematiche della devianza minorile riguardano in modo significativo e sono strettamente connesse con le competenze di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sulle persone minori di età che abbiano commesso reati: tali competenze vanno quanto meno sostenute e rafforzate quando c'è un figlio

minorenne che devia. Scindere tale legame vorrebbe dire negare la specificità (ri)educativa della giurisdizione penale minorile, e del relativo processo, che costituisce invece un modello per il quale il nostro Paese è stato ed è considerato all'avanguardia, con mortificazione del criterio del superiore interesse della persona minore di età. A questa, infatti, anche quando deviante, devono essere assicurate le migliori condizioni di sviluppo psico-fisico, con il recupero — ove possibile — delle competenze dei suoi genitori e i necessari od opportuni interventi a sostegno o — eventualmente e se necessario — a limitazione o ablazione della potestà e con l'individuazione di nuclei familiari o comunità familiari sostitutive.

8) Istituzione del tribunale per la persona e le relazioni familiari.

Il giudice unico specializzato è stato denominato tribunale per la persona e le relazioni familiari per i seguenti motivi:

a) è opportuno aprirsi alla necessità di tutela della persona, delle sue relazioni familiari e nelle sue relazioni familiari, mettendola quindi al centro del sistema, indipendentemente dall'età; poi, a seconda dei singoli procedimenti per cui sono state previste le relative competenze, vi saranno particolari azioni a tutela dei suoi diritti e anche eventualmente una particolare composizione dell'organo giudicante. Infatti, ferme restando le necessarie specifiche previsioni per particolari situazioni di vulnerabilità (persone di età minore, anziani, disabili, incapaci), la parola « persona » identifica ogni essere umano ponendolo al centro del sistema di giustizia che riguarda i suoi diritti fondamentali e relazionali;

b) vi è una pluralità di soggetti vulnerabili (non solo le persone minori di età) che necessitano di tutela giurisdizionale con caratteristiche particolari: una giurisdizione non necessariamente contrappositiva, ma certamente con il carattere peculiare della priorità della realizzazione del loro interesse che deve essere considerato preminente criterio di giudizio (minori di età, ma anche disabili, incapaci e terza età);

c) è opportuno aprirsi nella tutela delle persone, tanto più se vulnerabili, anche alla disciplina di situazioni allo stato non normate o non normabili ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione: la dizione « della persona e delle relazioni familiari » comprende anche queste situazioni con riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione;

d) è ormai opportuno superare l'esperienza dei tribunali per i minorenni, che pure hanno certamente molti meriti ed hanno costituito l'unica esperienza di giudice specializzato per la persona nell'ordinamento giudiziario italiano. Tuttavia è necessario pensare a un giudice specializzato unico che assuma tutte le competenze ad oggi frammentate in materia di persone e di famiglia, un giudice davanti al quale il principio del contraddittorio e dei diritti di difesa trovino piena attuazione in relazione coerente e non antitetica con la ricerca dell'interesse preminente del soggetto vulnerabile.

9) Le competenze del tribunale per la persona e le relazioni familiari.

Per quanto concerne la competenza del nuovo tribunale per la persona e le relazioni familiari:

1) competenza funzionale civile: si sono ricomprese nella competenza le materie relative alla persona e alle relazioni familiari, anche patrimoniali, prevedendo al contempo una norma di chiusura che

consenta anche l'inclusione nella competenza dell'organo giudiziario di materie ad esempio relative ai contesti familiari non coniugali non ancora normati. È stata prevista anche l'esecuzione dei provvedimenti non a contenuto patrimoniale, per i quali continua a sussistere la competenza del tribunale ordinario;

2) competenza territoriale in materia civile: i criteri sono in via successiva quelli della residenza abituale della persona di età minore, della persona disabile o di quella per la cui tutela si agisce, in funzione dello stretto collegamento che deve sussistere tra il giudice e i servizi territoriali nonché delle convenzioni internazionali; si è fatto poi riferimento ai criteri generali;

3) competenza penale: si è preferito mantenere al nuovo organo giudiziario le competenze relative ai reati commessi da persone minori di età, senza conglobarvi anche reati nella e contro la famiglia, per la indubbia congestione che tali ulteriori competenze potrebbero comportare nel nuovo organo giudiziario impedendone la funzionalità nelle competenze civili (che è la più urgente e sentita).

Si sottolinea, infine, che l'intervento di razionalizzazione del sistema comporterà significativi risparmi e riallocaimento di risorse oggi sostanzialmente sprecate nell'iniquo e disorganizzato accavallarsi di competenze.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

CAPO I

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE E DELLA PROCURA PER LA PERSONA E LE RELAZIONI PERSONALI

ART. 1.

(Istituzione del tribunale e della procura della Repubblica per la persona e le relazioni familiari).

1. È istituito il tribunale per la persona e le relazioni familiari, di seguito denominato « tribunale per la persona ».

2. È istituito l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per la persona e le relazioni familiari, di seguito denominata « procura per la persona ».

3. Il tribunale per la persona e la procura per la persona hanno sede nei circondari o gruppi di circondari individuati nei decreti legislativi di cui all'articolo 18, secondo i principi e criteri direttivi ivi indicati.

4. Il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, è abrogato.

ART. 2.

(Composizione del tribunale e della procura per la persona).

1. Il tribunale per la persona è costituito dal presidente e da due o più magistrati ordinari nel numero e nelle qualifiche che sono individuati nei decreti legislativi di cui all'articolo 18. Coadiuvano la funzione, nei procedimenti indi-

cati nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, se riguardano persone di età minore, i giudici esperti di cui all'articolo 9.

2. La procura per la persona è costituita da un procuratore della Repubblica e da uno o più sostituti, nel numero e nelle qualifiche che sono individuati nei decreti legislativi di cui all'articolo 18. Coadiuvano la funzione, nei procedimenti indicati nella tabella A e in quelli indicati nella tabella B allegate alla presente legge, se riguardano persone di età minore, vice procuratori onorari, individuati ai sensi dell'articolo 9.

ART. 3.

(Costituzione dell'organo giudicante).

1. Fatto salvo quanto espressamente previsto dalla legge, la giurisdizione del tribunale per la persona è esercitata:

a) da un collegio di quattro membri, costituito da due magistrati ordinari, di cui uno presidente del collegio, e da due giudici esperti, nei procedimenti indicati nella tabella A e in quelli indicati nella citata tabella B allegate alla presente legge se riguardano persone di età minore;

b) da un collegio costituito da tre magistrati ordinari, negli altri procedimenti individuati nella tabella C allegata alla presente legge e negli altri procedimenti nei quali una diversa composizione del collegio non sia espressamente prevista dalla legge.

2. Nelle materie devolute dalla legge al giudice tutelare, nelle procedure di esecuzione dei provvedimenti emessi dal tribunale per la persona, salvo quelli a contenuto patrimoniale, e in tutti i procedimenti espressamente indicati dalla legge, la giurisdizione è esercitata da un giudice ordinario del tribunale per la persona, coadiuvato da un giudice esperto nei procedimenti di competenza indicati nelle tabelle A e B allegate alla presente legge. A tal fine il presidente designa ogni anno uno o più giudici ordinari destinati ad

esercitare esclusivamente tali funzioni nella sede del tribunale per la persona e nei tribunali ordinari.

CAPO II

CANCELLERIA, SEGRETERIA, STRUTTURA DEGLI UFFICI, SEDE DI UDIENZA E ALTRI ORGANISMI

ART. 4.

(Cancellerie e segreteria giudiziaria, coadiutori, commessi e ufficiali giudiziari).

1. Presso il tribunale per la persona sono istituiti un ufficio di cancelleria e un ufficio autonomo per le notifiche; presso la relativa procura della Repubblica è istituito un ufficio di segreteria.

2. La procura per la persona si avvale per le notifiche dell'ufficio autonomo per le notifiche istituito presso il tribunale per la persona.

ART. 5.

(Sede di udienza).

1. Il tribunale per la persona tiene le udienze nella sua sede e nelle sedi distaccate decise dal Consiglio superiore della magistratura (CSM), su proposta del presidente della corte d'appello competente per territorio. Tali sedi distaccate sono decise tenendo conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti e del carico di lavoro.

ART. 6.

(Servizi sociali e altri organismi).

1. Il tribunale per la persona si avvale dell'opera degli uffici di servizio sociale, degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia e con questo convenzionati.

2. Il tribunale per la persona si avvale altresì della collaborazione dei servizi isti-

tuiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale o periferica, e in particolare degli enti locali, delle aziende sanitarie locali e dei servizi sociali nonché di organismi o persone privati con esse convenzionati.

ART. 7.

(Polizia giudiziaria).

1. Alle dipendenze della procura per la persona opera uno speciale nucleo di polizia giudiziaria costituito da persone esperte nelle materie relative alle persone, in particolare minori di età, e alle loro relazioni con specifica formazione multidisciplinare in riferimento alle caratteristiche delle persone di età minore.

CAPO III

NOMINA DEI MAGISTRATI E NOMINA
A FUNZIONARI DEI GIUDICI ESPERTI

ART. 8.

(Nomina dei magistrati).

1. Il CSM assegna al tribunale per la persona e alla relativa procura magistrati dotati delle attitudini necessarie, valutate in base all'attività svolta, agli studi effettuati e all'esperienza acquisita.

2. Le funzioni di presidente del tribunale per la persona e il procuratore per la persona sono attribuite dal CSM a magistrati di corte d'appello che hanno assolto le funzioni di magistrato per la persona in modo efficace, con particolare riguardo anche alle capacità organizzative, per non meno di tre anni.

3. Per l'accertamento delle qualità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il CSM acquisisce il parere dei componenti dei consigli giudiziari e valuta i risultati dei corsi di preparazione previsti dall'articolo 11.

ART. 9.

(Nomina e funzioni dei giudici esperti).

1. I giudici esperti del tribunale per la persona e della sezione specializzata di corte d'appello di cui all'articolo 10 e i vice procuratori onorari sono nominati dal CSM a seguito di una selezione per titoli e colloquio da parte di una commissione di cui fanno parte il presidente del tribunale per la persona, un altro magistrato ordinario dello stesso tribunale e un avvocato esperto designato dal consiglio giudiziario territoriale competente. Devono essere previamente acquisiti i pareri del consiglio giudiziario territoriale competente e dell'ordine professionale di appartenenza. Analoga selezione è effettuata per i vice procuratori onorari da parte di una commissione di cui fanno parte il procuratore presso il tribunale per la persona, un altro sostituto procuratore presso il tribunale per la persona e un avvocato esperto designato dal consiglio dell'ordine degli avvocati della sede cui il vice procuratore onorario è assegnato.

2. Possono essere giudici esperti persone di età compresa tra i trenta e i settanta anni, forniti di una particolare competenza in discipline psicologiche-psichiatriche, sociologiche, pedagogiche, mediche, e di una adeguata esperienza nel campo delle relazioni familiari e delle persone minori di età, con adeguate cognizioni giuridiche relativamente alla tutela dei diritti della persona e delle relazioni familiari sia sostanziali sia processuali.

3. I giudici esperti durano in carica tre anni e possono essere confermati non più di due volte consecutive se hanno esercitato in modo efficace la funzione. Presso ogni ufficio giudiziario il numero dei giudici-esperti non può mai essere superiore al 50 per cento di quello dei magistrati ordinari.

4. I giudici esperti integrano il collegio nei procedimenti espressamente specificati dalla legge; possono coadiuvare il giudice togato nell'espletamento di singole e specifiche attività o funzioni istruttorie cor-

rispondenti alle loro competenze e essere delegati all'audizione del minorenne.

5. Si estendono ai giudici esperti le incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e i motivi di ricusazione dei magistrati ordinari previsti dai codici di rito vigenti. I giudici esperti non possono esercitare la professione forense durante il periodo dell'incarico.

6. Ai giudici esperti si applica il trattamento economico previsto per i giudici popolari delle corti di assise.

CAPO IV

SEZIONE SPECIALIZZATA DELLA CORTE D'APPELLO

ART. 10.

(Sezione specializzata della corte d'appello).

1. Presso ogni corte d'appello è istituita una sezione specializzata per la persona e le relazioni familiari composta da un magistrato di Cassazione con funzioni di presidente, da magistrati di appello, nel numero e nelle qualifiche individuati nei decreti legislativi di cui all'articolo 18, nonché da giudici esperti nominati ai sensi dell'articolo 9.

2. La giurisdizione è esercitata:

a) da un collegio di cinque membri, costituito da tre magistrati ordinari, di cui uno presidente del collegio, e da due giudici-esperti nei procedimenti indicati nella tabella A e in quelli indicati nella tabella B allegate alla presente legge se riguardano persone di età minore;

b) da un collegio costituito da quattro magistrati ordinari, negli altri procedimenti individuati nella tabella C allegata alla presente legge e negli altri procedimenti nei quali una diversa composizione del collegio non sia espressamente prevista dalla legge.

3. Presso la sezione di cui al comma 1 le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un sostituto, secondo le piante organiche individuate con i decreti legislativi di cui all'articolo 18.

4. Il CSM provvede all'assegnazione dei magistrati indicati al comma 1 del presente articolo, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 8, e alla nomina di giudici esperti, secondo quanto stabilito dall'articolo 9.

CAPO V

CORSI DI PREPARAZIONE E FORMAZIONE E SORVEGLIANZA

ART. 11.

(Corsi di preparazione e formazione professionale).

1. La Scuola superiore della magistratura organizza ogni anno almeno un corso di preparazione per i magistrati che intendono acquisire le speciali conoscenze indicate dall'articolo 8 e almeno due corsi l'anno per i magistrati e i giudici esperti che svolgono la loro funzioni negli uffici giudiziari di cui agli articoli precedenti.

2. I corsi di cui al comma 1 sono obbligatori e con approccio anche multidisciplinare oltre che giuridico.

ART. 12.

(Sorveglianza).

1. La sorveglianza sul tribunale per la persona e sulla sezione specializzata della corte d'appello ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è esercitata dal presidente della corte d'appello; quella sugli uffici del pubblico ministero dal procuratore generale presso la corte d'appello.

TITOLO II

COMPETENZE

CAPO I

COMPETENZA CIVILE

ART. 13.

(Competenza per materia).

1. Il tribunale per la persona è competente per le materie indicate nelle tabelle A, B e C allegate alla presente legge.

2. Il tribunale per la persona è inoltre competente per le azioni relative alla tutela dei diritti inviolabili della persona sia come singolo sia nelle formazioni nelle quali si svolge la sua personalità indicate dalla legge.

3. Il tribunale per la persona è competente anche per l'esecuzione dei provvedimenti dallo stesso assunti, ad eccezione di quelli a contenuto meramente patrimoniale, per i quali resta confermata la competenza del tribunale ordinario.

ART. 14.

(Competenza per territorio).

1. La competenza per territorio negli affari civili è determinata in via successiva dai seguenti criteri:

a) residenza abituale della persona minore di età, o della persona disabile o in ogni caso della persona a tutela della quale è richiesto il provvedimento;

b) residenza abituale della famiglia;

c) in difetto o negli altri casi, la competenza è stabilita ai sensi del codice di procedura civile.

CAPO II

COMPETENZA IN MATERIA PENALE

ART. 15.

(Competenza per materia).

1. Il tribunale per la persona è competente per i reati commessi da persone minori di anni diciotto.

ART. 16.

(Procedimenti connessi).

1. Nel caso di concorso di imputati maggiori e minori di anni diciotto in un medesimo reato si procede per i primi davanti al tribunale ordinario e per i secondi davanti al tribunale per la persona.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

ARREDI

ART. 17.

(Locali e mobili).

1. Al reperimento dei locali necessari per gli uffici giudiziari di cui alla presente legge, agli oneri relativi all'uso e all'attrezzatura degli stessi, nonché alle spese di ufficio occorrenti per il loro funzionamento, si provvede con un apposito stanziamento nei limiti di cui all'articolo 21.

ART. 18.

(Decreti legislativi).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'individuazione degli uffici previsti dalla presente legge e per consentire la loro operatività, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione delle sezioni specializzate per la persona e le relazioni familiari presso tutte le corti d'appello;

b) istituzione dei tribunali per la persona nei circondari o nei gruppi di circondari, con individuazione della rispettiva competenza territoriale, nel rispetto dei seguenti criteri:

1) equa distribuzione del carico di lavoro;

2) adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, tenuto conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro atteso;

c) individuazione degli organici dei tribunali e delle sezioni specializzate di corte d'appello per la persona;

d) definizione del numero e delle qualifiche dei giudici esperti da assegnare ai tribunali e alle sezioni specializzate di corte d'appello per la persona;

e) definizione del numero e delle qualifiche dei sostituti da assegnare alle procure della Repubblica presso il tribunale per la persona.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 1:

a) uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle previgenti disposizioni di legge con quanto previsto nella presente legge, anche con eventuale integrazione delle competenze per materia individuate ai sensi dell'articolo 13;

b) uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 con tutte le altre disposizioni

legislative vigenti e la necessaria disciplina transitoria.

3. Gli schemi dei decreti legislativi predisposti nell'esercizio delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perchè su di essi sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un parere motivato, entro il termine di due mesi dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, è determinato il ruolo organico dei cancellieri, dei segretari, dei coadiutori giudiziari, dei commessi e degli ufficiali giudiziari da destinare ai tribunali per la persona, alle corti d'appello e agli uffici delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e di quanto disposto dal comma 2 e con la procedura di cui al comma 3.

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 19.

(Assegnazione di magistrati).

1. I magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle relative procure della Repubblica alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 18 sono assegnati, rispettivamente, ai tribunali per la persona e alle relative procure per la persona.

2. Il CSM, in sede di prima attuazione della presente legge, provvede all'assegnazione di magistrati scegliendoli tra coloro che hanno partecipato ai corsi di forma-

zione da organizzare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del Consiglio stesso, o che dimostrino altrimenti di essere forniti delle attitudini necessarie per l'espletamento delle funzioni da esercitare.

ART. 20.

(Affari pendenti).

1. Per gli affari in corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 18, comma 1, si provvede secondo le seguenti indicazioni:

a) gli affari penali e gli affari civili pendenti presso i tribunali per i minorenni e presso ogni altro ufficio giudiziario sono devoluti, d'ufficio, alla cognizione dei tribunali per la persona competenti per materia e per territorio ai sensi della presente legge, fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è già stato dichiarato aperto il dibattimento;

b) gli affari relativi ai procedimenti indicati nell'articolo 18 sono devoluti d'ufficio alla cognizione dei tribunali per la persona competenti per territorio;

c) gli affari pendenti avanti ai giudici tutelari sono devoluti alla cognizione del giudice tutelare presso il tribunale per la persona competente per territorio.

ART. 21.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'esercizio della delega di cui all'articolo 18 della presente legge, nel limite massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimborsabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A
(articolo 13, comma 1)

Procedimenti nei quali il collegio è integrato da giudici esperti di cui all'articolo 9 della legge

Riferimento normativo	Argomento
84, 90 c.c.	Autorizzazione a contrarre matrimonio delle persone di età minore e nomina curatore per convenzioni matrimoniali
250 c.c., IV e V comma	Autorizzazione al riconoscimento
252 c.c.	Affidamento figlio nato fuori dal matrimonio e suo inserimento nella famiglia
316 c.c.	Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
317-bis c.c.	Rapporti con gli ascendenti
318 c.c.	Ricorso al giudice per abbandono della casa da parte del figlio
330 c.c.	Decadenza dalla responsabilità genitoriale
332 c.c.	Reintegrazione nella responsabilità genitoriale
333 c.c.	Condotta del genitore pregiudizievole ai figli
L. 4 maggio 1983, n. 184	Affidamento, adottabilità, adozione
Reg. CE 2201/2003	Sottrazione internazionale di minori e ogni altra azione o intervento giurisdizionale ivi contemplato
L. 15 gennaio 1994, n. 64 - ratifica della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980 e della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori aperta alla firma all'Aja il 25 ottobre 1980, norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961 e della Convenzione in materia di rimpatrio dei minori aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970 e ratificata ai sensi della legge 30 giugno 1975, n. 396	Sottrazione internazionale di minorenni

TABELLA B
(articolo 13, comma 1)

Procedimenti di competenza nei quali il collegio è integrato da giudici esperti *ex* articolo 9 se riguardano persone di età minore

Riferimento normativo	Argomento
87 c.c.	Autorizzazione a contrarre matrimonio tra parenti ed affini
145 c.c.	Intervento del giudice nell'indirizzo della vita matrimoniale
251 c.c.	Autorizzazione al riconoscimento di figlio nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela o di affinità in linea retta o collaterale in secondo grado
262 c.c.	Cognome del figlio
279 c.c.	Responsabilità per il mantenimento e l'educazione
342-bis e 342-ter c.c.	Ordini di protezione contro gli abusi familiari
404-413 c.c.	Amministratore di sostegno
414-427 c.c.	Interdizione e inabilitazione
2043 c.c. e 2055 c.c.	Risarcimento per fatto illecito commesso nei confronti di minorenni, incapaci, disabili o nell'ambito delle relazioni familiari e relativa azione di regresso
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286	Normativa riguardante il soggiorno di cittadini di paesi terzi, il ricongiungimento, l'espulsione
L. 14 aprile 1982, n. 164	Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso

TABELLA C
(articolo 13, comma 1)

Procedimenti civili di competenza nei quali il collegio è composto da magistrati togati

Riferimento normativo	Argomento
45 c.c.	Domicilio coniugi, minore, interdetto
48-73 c.c.	Assenza e dichiarazione di morte presunta
79-81 c.c.	Promessa di matrimonio
85 c.c.	Sospensione della celebrazione del matrimonio promossa l'interdizione
89 c.c.	Autorizzazione a contrarre matrimoni in caso di divieto temporaneo di nuove nozze
98 c.c.	Ricorso contro il rifiuto dell'ufficiale di stato civile di procedere alle pubblicazioni del matrimonio
100 c.c.	Autorizzazione a ridurre il termine delle pubblicazioni matrimoniali e a omettere la pubblicità
102-104 c.c.	Opposizione al matrimonio
111 c.c.	Autorizzazione alla celebrazione del matrimonio per procura
112 c.c.	Ricorso contro il rifiuto alla celebrazione del matrimonio
117-129-bis c.c.	Nullità del matrimonio
146, III comma c.c.	Sequestro dei beni del coniuge allontanatosi dalla residenza familiare senza giusta causa
148 c.c.	Ordine di pagamento del contributo al mantenimento dei figli in caso di inadempimento
149 c.c. e legge divorzile	Scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio
150-154, 158 c.c.	Separazione personale tra i coniugi
156 c.c., IV, VI, VII comma	Garanzie patrimoniali in caso di separazione
158 c.c.	Separazione consensuale e rifiuto di omologa
163, II comma c.c.	Omologa delle convenzioni matrimoniali <i>post mortem</i>
169 c.c.	Autorizzazione all'alienazione dei beni del fondo patrimoniale
171 c.c.	Cessazione del fondo patrimoniale Amministrazione del fondo patrimoniale dopo lo scioglimento del matrimonio
174 c.c.	Sostituzione del coniuge amministratore del fondo patrimoniale
181 c.c.	Autorizzazione al coniuge alla stipula di atto di straordinaria amministrazione nell'interesse della famiglia
182 c.c.	Autorizzazione al singolo coniuge a compiere atti di cui all'art. 180 c.c.
183 c.c.	Esclusione e reintegra di un coniuge dall'amministrazione dei beni in comunione

Segue: TABELLA C

Riferimento normativo	Argomento
184 c.c.	Annullamento degli atti compiuti senza il consenso di uno dei coniugi
192, IV e V comma, c.c.	Autorizzazione a rimborsi e restituzioni anticipate rispetto allo scioglimento della comunione
193 c.c.	Separazione giudiziale dei beni
194-197 c.c.	Divisione dei beni della comunione
244 c.c. 247 c.c.	Disconoscimento di paternità
239 c.c., 249 c.c.	Reclamo di stato di figlio
248 c.c.	Contestazione dello stato di figlio
263-264 c.c.	Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità
265 c.c.	Impugnazione per violenza
266 c.c.	Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione
269-278 c.c.	Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità
291-314 c.c.	Adozione persone maggiori di età
320 c.c.	Rappresentanza e amministrazione dei beni del figlio: nomina del curatore
321 c.c.	Nomina del curatore speciale in caso di inerzia dei genitori nel compimento di atti di interesse del figlio
322-323 c.c.	Annullamento atti compiuti dai genitori
334 c.c.	Rimozione dall'amministrazione dei beni del figlio
335 c.c.	Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione dei beni del figlio
337 c.c.	Vigilanza del giudice tutelare
337-ter-337-octies c.c.	Affidamento e mantenimento dei figli in caso di separazione, divorzio, annullamento del matrimonio, cessazione o difetto di convivenza dei genitori
343-389 c.c.	Tutela
392, III comma-393 c.c.	Nomina, incapacità, rimozione del curatore dell'emancipato
394 c.c.	Autorizzazione al compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione al minore emancipato. Nomina del curatore speciale
395 c.c.	Rifiuto del consenso da parte del curatore
396 c.c.	Annullamento degli atti del curatore
397 c.c.	Autorizzazione del minore emancipato all'esercizio di un'impresa commerciale
428 c.c.	Annullamento atti compiuti dall'incapace naturale
429-432 c.c.	Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione
433-448-bis c.c.	Azioni per gli alimenti
2047	Danno cagionato dall'incapace e relativa azione di regresso

Segue: TABELLA C

Riferimento normativo	Argomento
2048	Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte e relativa azione di regresso
38 disposizioni per l'attuazione del codice civile, II comma	Azioni relative alle garanzie patrimoniali in forza di provvedimenti relativi agli alimenti o al mantenimento della prole
L. 1 dicembre 1970, n. 898	Scioglimento del matrimonio
L. 21 novembre 1967, n. 1185	Normativa relativa alla concessione del passaporto per i figli minorenni e i loro genitori

